

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli atti depositati e messi a disposizione dei Consiglieri comunali;-  
Uditi gli interventi in aula;-  
Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;-

### DELIBERA

Di approvare, come approva il punto 4 posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **Approvazione del nuovo regolamento del Teatro Comunale, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato e che di seguito si riporta nella sua versione definitiva:**

## REGOLAMENTO TEATRO "GARIBALDI" DI AVOLA

### ART.1 – FINALITÀ

Il Comune di Avola ha la piena proprietà e disponibilità del Teatro situato in Avola, Piazza Teatro. Il Teatro comunale "Garibaldi" di Avola rappresenta un raffinato esempio di sala teatrale di elevato valore artistico, architettonico, culturale e storico, creato per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali nel tessuto sociale della Città. È un bene culturale, e come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate a una struttura di interesse architettonico, artistico e storico ai fini della crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, di fruizione del Teatro Garibaldi da parte del Comune di Avola, di enti, associazioni, gruppi pubblici e/o privati.

### ART 2 – CARATTERISTICHE DEL TEATRO

Il Teatro conta complessivamente 194 posti: è composto da una platea e da tre ordini di palchi. La platea è composta da n. 54 posti più n. 2 posti riservati ai portatori di handicap; il I ordine conta n. 12 palchi; il II ordine conta n. 13 palchi; il III ordine è formato da n. 8 palchi più loggione.

### ART . 3 – DESTINAZIONE ED USO DEL TEATRO

Il Teatro Garibaldi rappresenta uno strumento di promozione della cultura musicale, teatrale e dello spettacolo da realizzare attraverso:

- La collaborazione con le associazioni musicali e teatrali del territorio;
- la produzione di spettacoli;
- la valorizzazione e la fruizione delle iniziative musicali e teatrali da parte della popolazione;
- la promozione di interventi nelle scuole mirati a diffondere la conoscenza della cultura musicale e teatrale tra agli alunni e gli insegnanti;
- l'organizzazione di stage, seminari, concorsi, corsi di perfezionamento;
- il confronto e il collegamento con istituzioni o enti analoghi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale anche mediante la stipulazione di convenzioni;

## ART 4 – GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ARTISTICA

L'Amministrazione Comunale elabora gli indirizzi gestionali e culturali per la programmazione annuale dell'attività teatrale ed ha il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, individuando i relativi stanziamenti di spesa in sede di approvazione del bilancio di previsione e avvalendosi altresì di finanziamenti della Provincia, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e/o delle sponsorizzazioni di soggetti privati.

La Giunta comunale approva la programmazione annuale delle varie stagioni teatrali.

La programmazione artistica si svilupperà attraverso diversi percorsi o "Aree":

- Area musicale
- Area Teatrale
- Area didattica (Laboratori musicali e teatrali, Teatro ragazzi, attività di promozione della cultura teatrale e musicale e di formazione del pubblico)

Ai fini dell'organizzazione di una o più manifestazioni nonché della predisposizione della stagione, il Sindaco può decidere di avvalersi della collaborazione di Fondazioni, Associazioni, Istituti scolastici o altri Enti, attraverso le forme giuridiche più idonee al raggiungimento dello scopo.

Gli eventuali incassi delle serate organizzate dall'Amministrazione Comunale verranno introitati nelle casse del Comune stesso, che provvederà altresì al pagamento delle spese organizzative (ad es. SIAE, energia elettrica, maschere, biglietti, promozione, comunicazione, ecc).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di nominare, con determinazione del Sindaco, un Direttore Artistico i cui compiti specifici e la cui eventuale retribuzione verranno definiti in sede di nomina, ferme restando in ogni caso le competenze del comitato di gestione di cui al successivo art. 5.

L'Amministrazione comunale può altresì prevedere la possibilità di affidare, parzialmente o integralmente, la gestione del teatro ad associazioni o ad organizzazioni ed enti, attraverso la forma giuridica che riterrà più idonea al raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali che si prefigge.

## ART. 5 – DIRETTORE ARTISTICO E COMITATO DI GESTIONE

L'Amministrazione Comunale sarà affiancata nella programmazione stagionale delle manifestazioni da un direttore artistico e da un comitato di gestione, avente funzione deliberativa.

Il direttore artistico, tenendo conto degli indirizzi gestionali e culturali impartiti dall'Amministrazione comunale, elabora la programmazione artistica del teatro e la sottopone per l'approvazione, mediante votazione, al comitato di gestione. Coordina inoltre il rapporto tra l'Amministrazione comunale, il comitato di gestione e le varie organizzazioni o associazioni che chiedono di usufruire del teatro. Il direttore artistico inoltre presenta, entro la fine di novembre di ogni anno solare, una dettagliata relazione sulla gestione e sulle attività del teatro da sottoporre all'approvazione del Sindaco.

Il comitato è composto dal Sindaco che ne convoca le riunioni e che lo presiede, o da un suo delegato, dal Direttore artistico, se nominato, e da un numero di componenti non superiore a sei designati dal Sindaco, fra persone scelte secondo criteri di specializzazione professionale, esperti di programmazione, di comprovata esperienza nel campo della musica, del teatro e della didattica nonché tra persone illustri e benemerite che si sono contraddistinte per l'impegno profuso in favore della promozione dell'arte e della cultura.

La nomina dei componenti del comitato di gestione è di competenza del Sindaco ed ha natura strettamente fiduciaria. Pertanto, ogni comitato di gestione resterà in carica per tutta la durata della sindacatura e fino alla nomina di un nuovo comitato di gestione da parte di un nuovo sindaco, fatta salva in ogni caso la possibilità di revoca da parte del Sindaco a suo insindacabile

giudizio ma pubblico e motivato e per iscritto. Il comitato di gestione, trascorso un mese dall'ultima convocazione, si potrà autoconvocare con richiesta da parte della maggioranza dei componenti e con una comunicazione scritta e motivata da indirizzare al Sindaco. La funzione di verbalizzante delle sedute del Comitato di gestione e di responsabile dell'istruttoria del procedimento sono affidate al responsabile dell'ufficio del teatro, che non avrà diritto di voto all'interno del Comitato stesso.

Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- In mancanza di nomina da parte del Sindaco del direttore artistico assume, collegialmente, tutti i compiti e i doveri del direttore artistico;
- vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, segnalando al Sindaco eventuali inadempienze e/o disfunzioni;
- collabora col direttore artistico alla redazione della programmazione della stagione teatrale, sulla scorta degli indirizzi gestionali e culturali dell'Amministrazione;
- fornisce; suggerimenti e, al proprio interno assegna, incarichi in ordine al migliore svolgimento dell'attività artistica;
- propone modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento;

#### ART 6 – CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO

Il Teatro Garibaldi può essere concesso in uso temporaneo per attività teatrali, culturali, musicali e di spettacolo. Può essere altresì concesso per la realizzazione di documentari, prodotti multimediali, servizi fotografici, cerimonie ed eventi, riprese radiotelevisive, cinematografiche e di promozione culturale purché siano compatibili con il decoro e la tradizione dello stesso.

Non sarà consentita nessuna altra destinazione d'uso della struttura, se non previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

La concessione, che può essere a titolo oneroso o gratuito, può essere effettuata a Fondazioni, Associazioni, Compagnie teatrali, Istituti Scolastici, Enti pubblici e privati e persone fisiche.

La concessione del Teatro Garibaldi può essere ottenuta mediante presentazione, da parte del richiedente, di domanda scritta indirizzata al Sindaco, secondo modello predisposto dal competente ufficio, entro un termine non inferiore a quindici giorni prima rispetto alla data nella quale si intende svolgere la manifestazione, specificando altresì anche le giornate richieste per eventuali prove od esigenze di allestimento scenico.

La richiesta, che deve specificare la tipologia dell'iniziativa e la gratuità od onerosità della stessa, viene istruita dal responsabile dell'Ufficio teatro, il quale, previa verifica dell'ammissibilità dell'istanza e della compatibilità dei locali rispetto all'uso per cui sono richiesti, la sottopone all'avallo del Sindaco, a cui compete la relativa autorizzazione.

L'atto di concessione viene rilasciato con provvedimento del Sindaco, salva sua diversa disposizione, previa valutazione discrezionale della valenza culturale dell'iniziativa e della sua compatibilità con il decoro e la tradizione del teatro. Il teatro non può essere concesso in nessun caso qualora sia fondato timore che i locali, gli arredi, le pertinenze, le attrezzature o gli impianti del teatro possano subire danni.

Ove necessario, a cura dell'Ufficio competente, verranno concordate con il richiedente eventuali variazioni di data e delle modalità esecutive, sulla base della disponibilità del teatro stesso, tenuto conto della programmazione degli spettacoli della stagione e dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Il concessionario, dopo la comunicazione della concessione, e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge e dai

regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo, che dovranno essere prodotte prima dello svolgimento della manifestazione.

È fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro

#### **ART. 7 – ONERI E TARIFFE**

La concessione in uso temporaneo del teatro a terzi ha, di regola, natura onerosa.

Per ciascuna giornata di utilizzo del teatro, il concessionario provvede almeno tre giorni prima della data richiesta, al pagamento anticipato di un canone, che sarà stabilito con Determina Sindacale. Qualora il soggetto richiedente non provveda preventivamente, entro il termine indicato, al pagamento del suddetto canone, la concessione deve intendersi revocata e nessuna richiesta risarcitoria potrà essere formulata dall'istante per eventuali danni connessi ad impegni già assunti.

Per ciascuna giornata di prove o di allestimento, da effettuare in ogni caso negli orari di ordinaria apertura del teatro previa autorizzazione e fino ad un massimo di quattro giorni, il concessionario paga anticipatamente una tariffa giornaliera che verrà stabilita con Determina Sindacale. La consegna dei locali nella giornata stabilita per la manifestazione teatrale non potrà essere concessa per più di cinque ore prima dell'orario stabilito per l'evento programmato; qualora sia richiesta una disponibilità preventiva per un numero maggiore di ore, verrà considerata alla stregua di una giornata di prova, soggetta a tariffa, ancorché nel medesimo giorno dell'evento programmato.

**Il Sindaco, su proposta della Giunta municipale, determina le tariffe per l'uso del Teatro comunale, l'ammontare della cauzione e le modalità di svincolo della stessa.**

I pagamenti ed i versamenti devono essere effettuati presso la Tesoreria del Comune di Avola.

Per le tariffe relative ad iniziative e/o spettacoli realizzati da soggetti che intrattengono con l'Amministrazione Comunale rapporti convenzionati si rimanda alla rispettive convenzioni e/o accordi tra le parti.

Ai fini della concessione, tutte le incombenze di natura burocratica (SIAE, ENPALS, ecc.), l'affissione di materiale pubblicitario e quant'altro sono a carico del concessionario.

La visita del teatro, che prevede l'ingresso nel foyer, in platea e nella sala "Falbo", è di regola a pagamento. L'importo del biglietto di ingresso viene determinato dal Sindaco in sede di fissazione delle tariffe. Per la visita da parte delle scuole può essere stabilita una tariffa ridotta o l'ingresso a titolo gratuito.

#### **ART. 8 – CONCESSIONE A TARIFFA RIDOTTA**

Il Teatro Garibaldi può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento dietro il pagamento di un canone pari alla metà di quello stabilito con Determina Sindacale per le concessioni a titolo oneroso, per iniziative che prevedano la devoluzione dell'intero incasso o di parte di esso in beneficenza. La destinazione benefica dell'incasso dovrà essere autocertificata dall'istante e sarà onere dello stesso produrre, entro giorni quindici dalla data di conclusione della manifestazione, idonea documentazione attestante la devoluzione del ricavato al beneficiario. In difetto, il concessionario sarà tenuto a regolarizzare il canone di affitto per la restante quota del 50%, maggiorato di una penale del 15%.

#### **ART.9 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO**

Il Teatro Garibaldi può essere concesso gratuitamente ai soggetti elencati nell'art. 6, co. 3 del presente regolamento, per iniziative di particolare valenza culturale, teatrale, musicale e di spettacolo, che non prevedono servizio di biglietteria e senza fini di lucro, previa idonea autorizzazione della Giunta comunale. In tal caso le prove dovranno svolgersi nella stessa giornata prevista per lo spettacolo e l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione esclusivamente il personale di custodia; il servizio maschere resterà a carico del concessionario. Le spese per il personale tecnico di cui al successivo art. 11, i relativi servizi obbligatori, che per la loro natura tecnica sono gestibili solo dall'Ente comunale, gli oneri SIAE e le spese vive sono di regola a carico

del concessionario che dovrà rimborsarli secondo le modalità e l'entità che verranno stabilite in sede di determinazione delle tariffe, salva diversa determinazione della giunta municipale in sede di autorizzazione della concessione.

La concessione gratuita comporta, in ogni caso, l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa e della manifestazione "con il patrocinio del Comune di Avola".

La concessione del teatro può essere effettuata a titolo gratuito, nonostante sia prevista biglietteria, in favore di Compagnie non dilettantistiche ed artisti professionisti che hanno la residenza o la sede legale nel Comune di Avola e che presentino comprovati ed acclarati requisiti di professionalità. In tal caso, la domanda di concessione di cui all'art. 6 dovrà essere corredata da dettagliato curriculum vitae attestante l'attività teatrale, musicale ed artistica svolta in Italia e all'estero da parte dell'istante. Dopo l'istruttoria effettuata dall'Ufficio responsabile del Teatro, la Giunta Municipale può concedere la struttura teatrale a titolo gratuito. Il Comune di Avola garantirà, in questo caso, i servizi di biglietteria, di sala e di palcoscenico e il pagamento degli oneri SIAE, utilizzando gli incassi introitati. Qualora la somma incassata risulti maggiore delle spese vive precedentemente elencate, la differenza verrà assegnata al concessionario nella misura dell'80% e il restante 20% in favore del Comune.

La concessione del teatro a tariffa ridotta o gratuita impegna comunque il richiedente ad accettare e ad adempiere a proprio carico tutti gli oneri, costi ed obblighi previsti nel presente regolamento e nelle leggi ed i regolamenti che disciplinano l'esercizio dei pubblici spettacoli.

La concessione del teatro, a tariffa ridotta o gratuita, può inoltre essere concessa, nei limiti e secondo le modalità di questo regolamento, anche a compagnie o ad artisti che, secondo il meccanismo delle "residenze artistiche", si impegnino a presentare al pubblico per la prima volta nel Teatro Garibaldi il loro spettacolo (teatro, musica, opera, danza) e a indicare sempre il Comune di Avola come produttore dello stesso.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità economica e civile, per eventuali danni a persone e/o cose o alle sue maestranze, per tutta la durata della concessione.

L'Amministrazione Comunale è esonerata altresì da qualsivoglia responsabilità per quanto concerne danni, furti ed inadeguato uso, deterioramento e/o rottura del materiale, attrezzature e beni o quant'altro venga utilizzato durante la manifestazione.

Il concessionario è obbligato a stipulare polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi: danni arrecati alla struttura dell'edificio, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro e, in generale, a quanto si trova anche occasionalmente nel Teatro stesso, durante l'esercizio delle attività o nelle fasi preparatorie o successive.

#### **ART. 11 – SERVIZI**

Il Comune di Avola, ove necessario e richiesto, mette a disposizione del concessionario:

- 1 (uno) tecnico di palcoscenico e 1 (uno) tecnico luci e audio, il cui onere verrà a posto a carico del concessionario o dell'Ente, a seconda della tipologia della concessione, per un totale stabilito con Determina Sindacale.

Il concessionario potrà affiancare al tecnico fornito dal Comune, purché fornisca idonea garanzia sulla professionalità dello stesso, personale qualificato di propria fiducia.

Il concessionario, inoltre, potrà impiegare come maschere, in aggiunta a quelle previste a carico del Comune, di volta in volta in relazione alla tipologia di concessione, personale qualificato di propria fiducia.

Nelle giornate di prove e degli spettacoli è assicurata, da parte del Comune, esclusivamente la presenza del custode del teatro.

Salvo diversi accordi, il servizio di biglietteria, le spese di pulizia, climatizzazione ed energia elettrica sono a carico del Comune di Avola.

### **Art.12 – ASSICURAZIONE**

Per tutte le attività realizzate nel Teatro e nelle sue pertinenze, il Comune stipula polizza assicurativa per i seguenti rischi:

- danni cagionati all'interno della struttura in caso di manifestazioni organizzate dal Comune;
- responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate e/o patrociniate dal Comune;
- danni materiali e diretti causati da atti vandalici in occasione delle manifestazioni organizzate all'interno del Teatro, dal Comune;
- danni alle persone che a qualsiasi titolo si trovino a fruire della struttura teatrale, anche in qualità di visitatori o spettatori, in ogni occasione e anche in caso di manifestazioni organizzate da terzi.

### **ART. 13 – DIVIETI**

All'interno del Teatro è fatto espresso divieto di:

- a) manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti presenti nel Teatro.
- b) modificare la sistemazione di qualsiasi attrezzatura presente nel Teatro, salvo espressa autorizzazione scritta, rilasciata dal Sindaco, in caso di comprovate ed evidenti necessità, in considerazione dell'allestimento dello spettacolo, fatto salvo l'obbligo di ripristinare, a spettacolo ultimato, lo stato anteriore dell'attrezzatura a cura e spese del concessionario.
- c) utilizzare attrezzature prive delle certificazioni che attestano la rispondenza delle stesse alle norme vigenti in materia e che non siano compatibili con gli impianti esistenti in Teatro.
- d) ostruire ed intralciare, anche temporaneamente, le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni e uscite) con materiali di qualsiasi natura.
- e) allestire tavole imbandite e la consumazione di cibi e bevande nella platea, negli ordini, nel loggione e nella sala "Falbo";
- f) fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
- g) utilizzo di tecniche e attrezzature meccaniche teatrali che possano arrecare danni agli arredi, alle tappezzerie alla strumentazione e, in generale, alle strutture del Teatro.

Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza di pubblico in teatro ed è vietato l'uso della platea, degli ordini e del loggione da parte del concessionario. In caso di progetti didattici ed educazionali, l'eventuale presenza di pubblico durante le prove deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco che avrà facoltà di concordarne le modalità, previo consenso espresso dalla Compagnia.

Per motivi di sicurezza è fatto obbligo di rispettare in materia tassativa la capienza massima del teatro, pari a 194 comprensivi di n. 2 posti riservati ai portatori di handicap.

Sono riservati al Sindaco, per tutti gli spettacoli che si svolgeranno in Teatro, i palchi di rappresentanza nn. 6 e 7 del I ordine.

Il Sindaco si riserva il diritto di vietare l'utilizzo del Teatro a persone, società, gruppi, associazioni, fondazioni e altri che siano recidivi nelle infrazioni delle presenti norme generali delle quali non è ammesso, in alcuna circostanza, invocarne l'ignoranza.

## ART. 14 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione potrà essere revocata in caso di difformità tra quanto dichiarato dal soggetto istante nella domanda e la reale natura ovvero le caratteristiche della manifestazione o comunque qualora vengano meno i presupposti per la concessione stessa, così come in caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente regolamento.

In caso di revoca della concessione, annullamento e/o sospensione di una manifestazione per le ragioni esposte nel precedente comma, il soggetto richiedente dovrà corrispondere al teatro l'intero ammontare dell'obbligo assunto e non potrà vantare alcuna richiesta di indennizzo o di rivalsa.


In ogni caso, il Sindaco potrà revocare le concessioni in uso già concesse per sopravvenuti e giustificati impegni o per causa di forza maggiore; in tal caso verranno rimborsate al richiedente esclusivamente le somme eventualmente già versate a titolo di cauzione ed un importo pari alla tariffa già versata e nessuna richiesta di risarcimento danni per alcun titolo, ragione e/o causale potrà essere avanzata dal medesimo.

## ART- 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta esecutività. Dalla data di entrata in vigore del presente viene abrogato espressamente il precedente regolamento sul teatro e si intendono abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni che siano incompatibili con il presente testo regolamentare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a tutte le norme in materia di esercizio di pubblici spettacoli.

Il Presidente del Consiglio Comunale

  
Geom. Corrado Canonico

Il Segretario Generale  
Dott. Andrea Battaglia

